SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 82**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
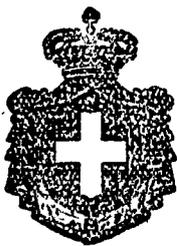
PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200		In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	
	» semestrale	» 100			» semestrale	» 60	
	» trimestrale	» 50			» trimestrale	» 30	
	Un fascicolo	» 4			Un fascicolo	» 4	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400		All'Estero	Abb. annuo	L. 240	
	» semestrale	» 200			» semestrale	» 120	
	» trimestrale	» 100			» trimestrale	» 60	
	Un fascicolo	» 8			Un fascicolo	» 8	

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia o Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 2 e 5 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 336 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dall'art. 2 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:

— un componente della magistratura del Consiglio di Stato, di grado non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

— il capo del servizio delle ricevitorie e tre altri funzionari dell'Amministrazione postale e telegrafica, di grado non inferiore al settimo;

— un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

— un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e de telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

« La Commissione può funzionare anche divisa in sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 2.

L'art. 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

— del direttore compartimentale o provinciale, presidente;

— dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

— di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

— di un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

« In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 7. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici, dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui, dopo l'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.

Art. 2.

Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente.

Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto.

La disposizione del presente articolo si applica anche al coniuge ed ai discendenti delle persone indicate nel primo comma.

Art. 3.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 4.

I matrimoni celebrati davanti a ministri del culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per

il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, possono esservi trascritti su richiesta di entrambi i contraenti, quando le condizioni stabilite dalla legge, escluse quelle di carattere razziale, sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta può essere fatta dal superstite; se siano morti entrambi, può essere fatta da alcuno dei discendenti.

La trascrizione eseguita in base al comma precedente produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi i diritti acquistati dai terzi.

La trascrizione non è ammessa:

1) quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza o provvedimento dell'autorità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile;

2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.

I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Art. 5.

E' reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 6.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, sempre che tali corsi siano parificati dalle autorità accademiche ai corsi universitari.

Art. 9.

I cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, sono ammessi a qualsiasi esame negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi nel Regno.

Gli interessati possono chiedere di fruire della norma di cui al precedente comma non oltre i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore, nel territorio di residenza, del presente decreto.

Art. 10.

Coloro i quali siano stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale, possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero.

Coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo professionale.

Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, quando la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Art. 11.

I membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.

Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.

Art. 12.

Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.

Art. 13.

L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.

Art. 14.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.

La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera è retrodatata, ai soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.

Art. 15.

Ai congiunti di coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del R. decreto 19 maggio 1941, n. 583.

Art. 16.

Non è punibile chi, al solo scopo di evitare per sè o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati negli articoli 374, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496 e 567, capoverso, del Codice penale.

Non è punibile chi, nelle circostanze previste dal precedente comma, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.

Art. 17.

Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.

Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.

Art. 18.

Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.

Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 253. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e le relative norme integrative di applicazione;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984;

Visti i contratti collettivi riguardanti il raddoppiamento degli assegni stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle *A, B, C, D, E,* di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonchè il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo annuale derivante dall'applicazione delle tabelle allegate al presente decreto e delle loro eventuali variazioni è devoluto il concorso dello Stato alle gestioni degli assegni familiari, stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984, entro il limite massimo di 350 milioni all'anno.

Art. 3.

Ai fini del computo dei contributi il limite delle retribuzioni mensili degli impiegati, previsto dal R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, per il commercio, le professioni e arti e l'agricoltura e dai contratti collettivi 20 maggio 1940 per l'industria, è elevato a tremila lire.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni circa le classi di famiglia per la graduazione degli assegni dovuti per i figli, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, dall'art. 6 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, dal primo ed ultimo comma dell'art. 2 del contratto collettivo 3 agosto 1937, per gli assegni familiari ai lavoratori del commercio, e dalla lettera *a*) dell'art. 3 del contratto collettivo 22 luglio 1938 per gli assegni familiari ai lavoratori del credito e della assicurazione.

Art. 5.

In tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari gli assegni per i genitori di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, spettano solo quando i genitori stessi risultano a carico del lavoratore, ferme restando, fino alla scadenza, le autorizzazioni già concesse per il diritto agli assegni stessi.

Art. 6.

Si considerano a carico del lavoratore i genitori, qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) siano con lui conviventi a norma dell'articolo successivo;

b) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia;

c) non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione e per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori, nel complesso, a 1000 lire mensili per i due genitori ed a 600 lire nel caso di un solo genitore;

d) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

e) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Art. 7.

Si considerano conviventi i genitori quando gli stessi e il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Il diritto agli assegni per i genitori, che risultano conviventi ai sensi del comma precedente, spetta anche al lavoratore che esplichi la propria attività in località diversa da quella della sua abituale residenza.

Se più figli concorrano al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli, e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età.

Art. 8.

Il diritto agli assegni per i genitori è esteso anche agli ascendenti in linea diretta del lavoratore, quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto e purchè il lavoratore percepisca l'assegno per il genitore che di esso è discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Sato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 14. — PETIA

TABELLA *A*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	L. 30	30	L. 30	15	L. 30
Impiegati	36		42		24	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 20 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle gior-

Segue TABELLA *B*.

nate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e catagorie assimilabili	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	5 —	7 —	5 —	4 —	5 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili . . .	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	20% sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

GRONCHI

TABELLA *C*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro

GRONCHI

TABELLA *D*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati

A) ASSEGNI MENSILI.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale d'Albania) 2) Banche d'interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)	299	130	312	130	182	130
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali; agrarie, enti ausiliari Agenti di cambio Commissionari di borsa e cambia valute . . . . 4) Imprese assicuratrici . . . . 5) Agenti e sub-agenti di assicurazione . .	172	130	195	130	117	130
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . . 7) Esattorie e ricevitorie II. DD.	158	130	182	130	117	130
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati, esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	299	130	312	130	182	130
9) Esattorie, Tesorerie, Ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria (esclusi i lavoratori di cui al n. 7)	218	130	286	130	170	130

Segue TABELLA *D*.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
10) Monti di credito su pegno di 2ª categoria, esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite dai Monti stessi	172	130	195	130	117	130
Operai, guardie notturne e personale di fatica:						
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico - Banche di interesse nazionale - Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª cat. - Federazioni regionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	126	130	130	130	78	130
b) delle altre categorie	104	130	130	130	78	130

B) CONTRIBUTI.

(A carico delle aziende).

1) Istituto di credito di diritto pubblico:

a) Banco di Sicilia - Banco di Napoli - Banca Nazionale del Lavoro . . . 38,50 %

b) Monte dei Paschi di Siena - Istituto di San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania . . . . 32 — %

2) Banche di interesse nazionale . . 29,50 %

3) Banche di provincia . . . 22,50 %

4) Imprese assicuratrici . . . 20,40 %

5) Agenti e sub agenti assicurazione 23,40 %

6) Appaltatori imposte di consumo . 25,30 %

7) Esattorie e ricevitorie imposte dirette . . . 21,30 %

8) Casse di risparmio . . . 29,50 %

9) Esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite da Casse di risparmio . . . 38 — %

10) Monti di credito su pegni . . . 22,50 %

(tutte le aliquote: sulla retribuzione lorda)

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

TABELLA *E*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina del vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per il risone del raccolto 1944, sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base del risone — sottoposto alla disciplina di cui al decreto Ministeriale 19 giugno 1944 — da corrispondere ai conferenti, sono stabiliti come segue:

Originario tipo comune . . . . L. 445 per q.le
» prima qualità (supercomune . . . . » 470 »
Maratelli e P6 (semifino). . . . » 515 »
Vialone (fino e superfino). . . . » 660 »

Detti prezzi — da corrispondere ai produttori all'atto della consegna — sono riferiti a prodotto sano,

secco, leale, mercantile posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Detti prezzi si riferiscono esclusivamente alla produzione 1944 e si applicano in tutto il territorio italiano liberato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 20 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del comm. Biagio Jannicelli, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Con decreto in data 9 novembre 1944, l'ing. Paolo Lattanzi è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare

A norma della deliberazione commissariale n. 2 del 23 settembre 1944, il sorteggio dei titoli da rimborsare di tutte le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, viene effettuato, a far tempo dal 1° ottobre 1944, con la combinazione dei numeri costituenti la serie delle migliaia e di quelli costituenti la serie delle centinaia, estratti da due urne diverse, considerando sorteggiati, per ogni numero estratto dalle urne, tutti i titoli ancora in circolazione — quali risultano dal ruolino di emissione — appartenenti alla serie di 50 numeri consecutivi, delimitata da due numeri multipli di 50, nella quale è compreso quello effettivamente estratto.

Dell'ultima serie di numeri considerata sorteggiata si utilizzano tanti numeri consecutivi, a partire dal più basso, quanti ne occorrono per completare il quantitativo dei titoli da rimborsare.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato ».

In forza della deliberazione commissariale n. 3 in data 14 ottobre 1944, le « Norme per l'estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50% — Istituto per la ricostruzione industriale — e della Serie speciale 4,50 % — Elettrificazione ferrovie dello Stato » approvate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche con deliberazione 13 ottobre 1933 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933, n. 259, sono state parzialmente modificate come in appresso:

A) Il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni della predetta Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) delle n. 2000 carte di libera circolazione valide per un mese su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, verrà effettuato — a cominciare dall'estrazione del 1° dicembre 1944 — a gruppi di dieci numeri, con il sistema seguente:

1) per ogni numero estratto dalle urne nel modo stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 delle Norme predette, si considereranno altresì sorteggiati per l'assegnazione delle carte, oltre al numero stesso, i successivi nove numeri che si ottengono aggiungendovi progressivamente 25 (numero pari a quello delle obbligazioni comprese nel taglio massimo dei titoli in circolazione);

2) nel gruppo di numeri così ottenuto, si riterranno non sorteggiati quelli che risultino precedentemente estratti per il rimborso o che siano stati già sorteggiati per l'assegnazione della carta di libera circolazione nell'estrazione in corso, nonchè i numeri non compresi fra quelli portati dalle obbligazioni costituenti le singole emissioni della serie;

3) l'operazione di estrazione indicata ai precedenti nn. 1 e 2 verrà ripetuta fino a concorrenza del numero delle carte da sorteggiare sulle obbligazioni di ogni singola emissione. Dell'ultimo gruppo di numeri, se ne considereranno sorteggiati, a partire dal più basso, quanti ne siano necessari a completare il numero predetto.

B) Le dichiarazioni per il rilascio delle carte di libera circolazione, da esibirsi dagli interessati alle competenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato, porteranno la firma del direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, anzichè quella del segretario del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 delle Norme predette.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 76 del 2 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.